

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001370	02/07/2025

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10064/2017. Sentenza n. 202/2025. Esecuzione.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001535 DEL 25/06/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 02/07/2025 16:04 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 02/07/2025 17:07 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 02/07/2025 17:36 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 02/07/2025 17:24 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 02/07/2025 17:37  
  
Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10064/2017. Sentenza n. 202/2025. Esecuzione.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **PREMESSO CHE**

- con atto di citazione notificato il 05.06.2017, l'attrice chiedeva al Tribunale di Bari RG n. 10064/2017, previo accertamento della responsabilità professionale dei medici che l'avevano avuta in cura presso il PO di Altamura, la condanna della ASL BA in solido con i predetti sanitari coinvolti, al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e vittoria di spese di lite;
- la ASL BA si costituiva in giudizio, affidando la difesa ad avvocato interno, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza;
- si costituivano in giudizio i medici, i quali chiedevano il rigetto della domanda per infondatezza; la causa era istruita per mezzo di prove orali e CTU medico-legale che accertava la responsabilità di uno dei medici e quantificava il danno biologico differenziale al 20%;
- con sentenza n. 202/2025 del 22.01.2025 il Tribunale di Bari:
  - rigettava la domanda nei confronti di uno dei due sanitari convenuti, condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite in suo favore;
  - accertava l'inadempimento contrattuale della Asl BA e dell'altro dirigente medico citato, per il danno subito dall'attrice, dichiarava pertanto la responsabilità dell'Asl Bari e del medico nel danno e, per l'effetto, condannava l'Azienda e il sanitario al risarcimento dei danni in solido oltre spese di lite.

#### **CONSIDERATO CHE**

- alla luce delle risultanze probatorie e della CTU depositata agli atti di causa, dalla quale emergeva il nesso di causalità fra le lesioni subite e gli interventi chirurgici eseguiti presso il PO di Altamura, a fronte della condanna a somma inferiore rispetto alla domanda ed al vincolo solidale dell'obbligazione, ritenuta la proposizione dell'appello inammissibile, tenuto conto anche che il medico condannato in via solidale non impugnava la sentenza, cosicché l'Azienda, ritenuta la quantificazione del danno conforme a diritto, non appellava la sentenza, che faceva passaggio in giudicato;
- con nota acclarata al prot. az. n. 33781/2025 del 14.03.2025 il difensore dell'attrice ha richiesto l'esecuzione del titolo indicando gli importi determinati secondo le indicazioni nella parte motivata della sentenza, comunicava le coordinate bancarie sulle quali far

confluire le somme; i conteggi erano verificati e ritenuti corretti dalla Struttura Burocratico Legale;

- con nota acclarata al prot. az. 28485/2025 del 04.03.2025 il difensore del medico convenuto, vittorioso in giudizio, ha notificato l'atto di cessione del credito datato 10.02.2025, con cui l'attrice cedeva in favore del sanitario parte del credito vantato nei confronti della ASL BA, oltre a comunicare le coordinate per l'estinzione della suddetta obbligazione;
- la Struttura Burocratico Legale, con nota prot. n. 44066/2025 del 03.04.2025 notiziava il medico condannato dalla succitata sentenza, l'intenzione dell'Azienda di eseguire integralmente l'obbligazione in favore dell'attrice, con diritto di rivalsa nei suoi confronti in ragione del vincolo di solidarietà, invitandolo e diffidandolo a eseguire il titolo per la parte di propria competenza;
- con nota acclarata al prot. az. 75641/2025 del 13.06.2025 il difensore del medico condannato, contestava la richiesta dell'Azienda nella nota acclarata al prot. az. 44066/2025 del 03.04.2025.

#### **RITENUTO**

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore dell'attrice per il risarcimento dei danni subiti e delle spese di lite, nella misura riconosciuta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 202/2025, con riserva di ogni azione a tutela dell'Ente nei confronti del medico coobbligato solidalmente, come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

#### **DELIBERA**

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- di prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 202/2025 del 22.01.2025 e per l'effetto di:
- di liquidare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti e delle spese di lite, nella misura riconosciuta dalla predetta sentenza e, conseguentemente pagare in suo favore e del convenuto beneficiario della cessione del credito, le somme come meglio indicato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 182.821,10, venga attinta:

- per euro 66.810,27 dal conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2020;
- per € 116.010,83 dal conto aziendale n. 73310500030 “Altri Oneri di gestione”, dell’esercizio finanziario corrente;
- di trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari per il tramite del loro difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza,
- di trasmettere il presente provvedimento al medico coobbligato, per il tramite del suo difensore, con riserva di ogni azione a tutela dell’Ente nei suoi confronti;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- di demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 63/14.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2020	66.810,27
73310500030 - Altri oneri di gestione	2025	116.010,83

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

**PROPOSTA N.RO 20250001535 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001370 DEL 02/07/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 01/07/2025 14:27
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 01/07/2025 14:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 01/07/2025 14:31